



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI  
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DI  
PUGLIA

Oggetto: Art. 21, comma 8 della L.R. n. 24/2013 – [redacted] con sede in [redacted] in [redacted] verso la Camera Commercio di Bari per iscrizione collaboratori familiari.

#### Premessa

Il ricorso è stato presentato in data 04.04.2016, acquisito agli atti con prot. N. [redacted] del 04.04.2016, a nome di [redacted] esercente attività di edilizia, con sede in [redacted] per il tramite del legale, Avv. N. [redacted]

Il ricorso è stato proposto avverso la nota n. 5356 del 04.02.2016 della CCIAA di Bari di iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane dei figli [redacted] in qualità di collaboratori familiari dell'impresa [redacted] esercente attività edile. L'iscrizione è avvenuta d'ufficio a seguito di accertamento INPS.

Documentazione di maggiore importanza agli atti trasmessa dal Sig. [redacted]:

- Ricorso alla CRAP presentato a mano il [redacted] 016, acquisito al prot. con n. [redacted]
- Verbale di Accertamento INPS n. [redacted];
- Modello unificato LAV del [redacted] 012, prot. n. [redacted] di [redacted]

Con nota n. [redacted] del 20.04.2016, la Dirigente del Sezione Attività Economiche Consumatori, Presidente della CRAP, ha chiesto al Responsabile dell'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio di Bari, di fornire documentazione ed ogni utile informazione per la valutazione del ricorso.

Documentazione di maggiore rilevanza trasmessa dalla CCIAA di Bari con PEC del 13.05.2016, acquisita in data [redacted] 2016 con prot. n. [redacted]

- Nota n. [redacted] del 04.09.2014 indirizzata al sig. [redacted] di inizio procedura d'iscrizione d'ufficio dei collaboratori;
- Controdeduzioni del sig. [redacted] datata 02.10.2014, accusata in ricezione in data 06.10.2014 al n. [redacted]
- Nota n. [redacted] del 04.02.2016, indirizzata al sig. [redacted], di conferma di iscrizione d'ufficio dei collaboratori familiari;
- Relazione del responsabile dell'Albo Artigiani della Camera di Commercio di Bari del 13.05.2016 prot. n. [redacted].


Il Responsabile P.O. della CRAP, espone in sintesi i fatti in ricorso, desunti dalla documentazione in atti.

In data 05.04.2013, gli ispettori INPS, iniziano l'accertamento in [redacted] presso la sede legale del Sig. [redacted] esercente attività artigiana di edilizia, alla presenza del Consulente del Lavoro; l'accertamento si conclude in data 24.06 del 2013.

Nel corso dell'attività ispettiva, i funzionari dell'INPS hanno rilevato che i Sigg. [redacted] e [redacted], figli conviventi del titolare dell'impresa, da gennaio 2012 risultano dipendenti con regolare denuncia contributiva e previdenziale e non sono iscritti alla gestione IVS Artigiani in qualità di coadiutori familiari come previsto dalla L. 613/66, art. 1.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Artigianato Fiere Mercati  
Corso Sonnino 177 70121 Bari Tel [+39] 080.540.6954 Fax [+39] 080.540.4129  
Mail: [m.lisi@regione.puglia.it](mailto:m.lisi@regione.puglia.it) [ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it)





REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI  
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DI  
PUGLIA

Alle domande poste dagli Ispettori INPS, il Sig. [REDACTED] ha dichiarato che *"da sempre le modalità di lavoro non sono mai cambiate e che tutti e tre collaboriamo alla buona gestione economica dell'impresa"*.

I Sigg. [REDACTED] hanno dichiarato che i loro compensi *"sono commisurati agli introiti aziendali e non alle giornate lavorative, e che parte degli stessi sono destinati ai bisogni della famiglia"*.

Gli Ispettori INPS procedono all'annullamento d'ufficio del rapporto di lavoro subordinato dei Sigg. [REDACTED] e chiedono l'iscrizione d'ufficio nella gestione IVS Artigiani ai sensi dell'art. 1 della L. 613/66 sopra citata. Il verbale precisa che tale iscrizione è dovuta *"in quanto la collaborazione professionale e sistematica dei sigg. [REDACTED] per modalità e tempi di svolgimento è riconducibile all'attività lavorativa prestata in modo abituale e prevalente dal familiare coadiuvante in favore del titolare d'impresa"*.

In data [REDACTED] 2013, la Direzione provinciale dell'INPS, invia all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio di Bari, il verbale di accertamento e in data 04.04.2014, il Responsabile dell'Albo avvia le procedure per l'iscrizione d'ufficio dei due coadiuvanti, assegnando il termine di 30 gg. per le controdeduzioni.

In data [REDACTED] 2014, il Sig. [REDACTED] invia memoria difensiva, allegando ricorso prodotto al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro presso l'INPS, disconoscendo l'esito degli accertamenti e precisando che per tutto il 2013 i sigg. [REDACTED] hanno lavorato presso altra impresa e sono disoccupati dal 03.01.2014.

Nel mese di gennaio 2015, il Responsabile dell'Albo ha richiesto all'impresa l'esito del ricorso depositato presso l'INPS. La richiesta è rimasta inevasa. In data [REDACTED] 16, veniva confermata l'iscrizione d'ufficio all'Albo delle Imprese Artigiane dei coadiuvanti [REDACTED], a far data dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 marzo 2013.

Il Sig. [REDACTED] ha presentato il 4.04.2016 il ricorso registrato al prot. n. [REDACTED] pari data.

Nel ricorso il ricorrente evidenzia che sussiste un vincolo di subordinazione in quanto i propri figli non hanno mai preso decisioni gestionali, né hanno avuto rapporti con clienti, fornitori e banche, rispettando gli orari come altri dipendenti e che hanno sempre percepito regolare retribuzione, svolto attività sotto le direttive del titolare e non hanno mai partecipato alla divisione degli utili.


Considerate le diverse posizioni contrapposte e consolidata giurisprudenza in materia, con nota n. [REDACTED] 10/06/2016, indirizzata all'avv. N. [REDACTED] o difensore del sig. C. [REDACTED], l'Ufficio ha formalizzato una richiesta di informazioni integrative già anticipata verbalmente. In sintesi, è stata richiesta copia di ogni utile documentazione a sostegno dell'effettiva subordinazione a titolo oneroso del rapporto di lavoro. La nota, trasmessa a mezzo PEC al legale dell'impresa C. [REDACTED] è rimasta senza riscontro.

#### Decisione

La CRAP, istituita con legge regionale n. 24/2013 che detta le norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese, attribuisce, tra l'altro, alla Commissione, il compito di garantire la corretta applicazione delle norme, nel rispetto della finalità e dei principi previsti dalla legge stessa.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Artigianato Fiere Mercati  
Corso Sonnino 177 70121 Bari Tel [+39] 080.540.6954 Fax [+39] 080.540.4129  
Mail: [m.lisi@regione.puglia.it](mailto:m.lisi@regione.puglia.it) [ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it)





Nei limiti della propria competenza, nel merito rileva che:

Per stabilire se il rapporto tra datore di lavoro e familiare sia conforme a quanto delineato dall'art. 2094 del codice civile, viene in aiuto la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, relativa ai rapporti di lavoro tra parenti e affini sia conviventi che non conviventi, secondo cui "nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incumbente alla parte che sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trattarsi di prova precisa e rigorosa non evincibile dalla sola circostanza che le attività in questione anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'impresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative".

Si deve dare atto che dagli atti in fascicolo allegati al ricorso non si rileva alcuna documentazione che confuti in maniera inequivocabile quanto asserito nel corso dell'accertamento dei funzionari dell'INPS e nessuna documentazione aggiuntiva è stata trasmessa dal ricorrente a seguito di esplicita richiesta dell'Ufficio prot. n. [redacted] 2016.

Per tutto quanto sopra detto

LA CRAP

in merito alla sospensiva richiesta precisa che la stessa è disposta "ope legis" fino alla decisione del ricorso in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del r.r. 3/2015, attuativo della L.R. n. 24/2013.

Rigetta la richiesta del Sig. [redacted] con sede in [redacted], di annullamento del provvedimento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane dei coadiutori familiari Sigg. [redacted] e [redacted].

La presente decisione viene notificata:

-al sig. [redacted] per il tramite dell'avv. [redacted] con studio legale in [redacted]  
[redacted]

-al responsabile dell'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di Bari.

In applicazione dell'articolo 6, comma 7 del r.r. 3/2015, contro la presente decisione della CRAP è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente per territorio.

Il Presidente

Teresa Lisi

Il Componente Confartigianato

Umberto Antonio Castellano

Il Componente CNA

Antonio Salvatore Trombetta

Il Componente C.G.I.L.

Giovanni Nicastrì

Il Componente Casartigiani

Carlo A. Ramunno

Il Segretario

[redacted]

www.regione.puglia.it

3